

## RISCOSSIONE

### **Crediti d'imposta industria 4.0: regole di utilizzo in F24**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Seminario di specializzazione  
**LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE**  
Scopri le sedi in programmazione >

Gli incentivi fiscali ricompresi nel **piano nazionale industria 4.0** sono stati rivisti con la Legge di bilancio 2020 ([commi da 184 a 197 L. 160/2019](#)); da quest'anno cambiano le **modalità di fruizione dell'agevolazione**, mantenendo **invariato l'ambito oggettivo**.

Ricordiamo che il beneficio fiscale è destinato agli **investimenti in beni materiali e immateriali 4.0**. Trattasi, nello specifico, dei **beni ricompresi nell'Allegato A L. 232/2016** - beni strumentali 4.0, sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro – e **delle immobilizzazioni immateriali ricomprese nell'Allegato B L. 232/2016** - software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni.

Nonostante l'ambito oggettivo resti invariato, si segnala un'importante **novità: dal 2020, la norma premia gli investimenti in beni immateriali** (di cui all'Allegato B) **anche se non connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”** (di cui all'Allegato A). Fino allo scorso anno, invece, solo l'acquisto di un bene 4.0 agevolato con l'iper ammortamento (+170%) consentiva la fruizione del super ammortamento (+40%) sul *software*.

Il **credito d'imposta spettante viene modulato a seconda della tipologia di bene acquisito** (in proprietà o in leasing), **come illustrato nella tabella seguente**.

Tipologia di investimento	Credito d'imposta	Utilizzo in F24
Beni 4.0 ricompresi nell' Allegato A L. 232/2016 (fino a 2.500.000 euro)	40%	5 quote annuali (8% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione
Beni 4.0 ricompresi nell'Allegato A Legge 232/2016 (oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000	20%	5 quote annuali (4% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta

euro)		interconnessione
Software (anche mediante soluzioni di cloud computing) ricompresi nell' Allegato B L. 232/2016 (massimo 700.000 euro)anche senza "Beni 4.0"	15%	3 quote annuali (5% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione
Beni strumentali non 4.0 (massimo 2.000.000 euro)	6%	5 quote annuali (1,2% l'anno), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione

Definito l'ammontare del credito spettante, analizziamo le **modalità di utilizzo**.

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione tramite modello F24**, avvalendosi dei **canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[\*\*articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006\*\*](#).

Si ricorda che l'[\*\*articolo 17 D.Lgs. 241/1997\*\*](#) disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre **somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali**, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

L'[\*\*articolo 3 del Decreto fiscale \(D.L. 124/2019\)\*\*](#), con l'intento di rafforzare gli strumenti per il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ha previsto la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti, per importi **superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito**. Tale limite, già previsto per i crediti Iva è stato esteso, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

La descritta stretta alle compensazioni non include i crediti da quadro RU: per questo motivo i nuovi crediti d'imposta al 40%, 15% e 6%, introdotti dalla Legge di bilancio 2020, non rientrano nei limiti appena descritti e potranno essere utilizzati in compensazione **dal 1° gennaio dell'anno seguente la maturazione** (nel rispetto delle regole descritte nella tabella sopra riportata). Tale interpretazione è stata **confermata dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020**.

Per espressa disposizione normativa (**articolo 1, comma 191, L. 160/2019**) tali crediti non sono soggetti:

- al limite di 000 euro annui previsto per i crediti da quadro RU (di cui [\*\*all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007\*\*](#));
- al massimale annuale di utilizzo in compensazione pari a 700.000 euro (di cui

all'[articolo 34 L. 388/2000](#));

- al divieto di compensazione in presenza **debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla 122/2010).

**Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta in argomento sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la seguente documentazione:**

- le **fatture e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati con **l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020**;
- in caso di investimenti di costo unitario **superiore a 300.000 euro** è necessario produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, **o un attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risultati che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati [allegati A e B annessi alla L. 232/2016](#), oltre al requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale di cui al punto precedente può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante**, ai sensi del **D.P.R. 445/2000**.

Le imprese che si avvalgono di tali misure di favore dovranno infine effettuare **un'apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico** (modello, contenuto e modalità saranno definite con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione).